

**OGGETTO: Interpello n. 954-127/2017**  
**Articolo 11, comma 1, lett.c), legge 27 luglio 2000, n.212**

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

### QUESITO

La società \_\_\_\_\_ (di seguito, in breve, " \_\_\_\_\_ " o "società" o "istante") ha presentato istanza di interpello finalizzata ad escludere l'applicazione della norma antiabuso di cui all'articolo 10-*bis* della Legge 27 luglio 2012, n. 212 con riferimento al riconoscimento del beneficio ACE di cui al d.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in capo alla \_\_\_\_\_ a seguito di una complessa operazione di riorganizzazione societaria.

La \_\_\_\_\_, operante nel settore della produzione di accessori di alluminio per serramenti, al 31/12/2015 era parte di un gruppo industriale facente capo alla holding \_\_\_\_\_ (di seguito, " \_\_\_\_\_").

Agli inizi del 2016 il gruppo \_\_\_\_\_ è stato acquisito da una società del gruppo \_\_\_\_\_

la \_\_\_\_\_, per il tramite della costituzione in Italia di una *holding new-co*, la \_\_\_\_\_ (di seguito, "società veicolo" o "\_\_\_\_\_ Holding").

La scelta di costituire un apposito veicolo in luogo di capitalizzare la società operativa già presente nel territorio dello Stato (i.e. \_\_\_\_\_ Srl), è motivata:

- dall'esigenza di avere una struttura il più semplice possibile e priva di cointeressenza, a livello di business, nel mercato di riferimento della società target;
- nella volontà (in sede di acquisizione) di non procedere ad una immediata integrazione di business delle due società essendo diverso il settore merceologico;
- dal diverso fattore dimensionale, in quanto la società preesistente rappresentava una realtà decisamente inferiore rispetto alla target con risultati gestionali non del tutto soddisfacenti.

Ciò posto, la società veicolo è stata capitalizzata dalla società britannica \_\_\_\_\_ per complessivi euro 62.500.000.

In una fase successiva (24 novembre 2016) è stata opzionata l'integrazione dei vari business con una riorganizzazione (motivata da ragioni di semplificazione della catena partecipativa) che ha previsto la fusione tra \_\_\_\_\_ Srl (società di ridotte dimensioni già presente sul territorio italiano) e \_\_\_\_\_ Holding, con il relativo subentro della risultante, \_\_\_\_\_, in tutti i rapporti giuridici delle incorporate con efficacia dal 1 dicembre 2016.

A seguito della fusione la \_\_\_\_\_ registrerà una variazione in aumento della propria base Ace che terrà conto, in particolare, della capitalizzazione operata nei confronti della società veicolo.

Ciò posto l'istante chiede se la descritta fattispecie possa essere censurata ai sensi della disciplina generale antiabuso di cui all'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2012, n. 212.

**SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

La società istante ritiene in primo luogo che non sia possibile ravvisare le condizioni per poter applicare le disposizioni antielusive specifiche di cui all'art. 10, comma 3, del DM 14/03/2012.

In secondo luogo con riferimento al sindacato di abusività dell'operazione, ritiene che la variazione in aumento che si andrà a registrare per effetto della capitalizzazione della società veicolo incorporata abbia determinato un effettivo rafforzamento patrimoniale della società istante e, pertanto, sia coerente con la *ratio* agevolativa dell'istituto dell'ACE.

### PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con riferimento all'operazione rappresentata nella presente istanza si sottolinea che il parere reso esula dalla valutazione in ordine all'eventuale disapplicazione della disciplina antielusiva di cui all'articolo 10, comma 3, lett. c) e d) del DM 14/03/2012 con riferimento al conferimento effettuato società britannica

a favore della Holding e viene reso nel presupposto che tale disciplina sia disapplicata autonomamente, ovvero a seguito di accoglimento di apposito interpello probatorio (cfr. Circ. n. 9 del 1/04/2016).

In merito al sindacato di abusività dell'operazione descritta si osserva che secondo il disposto del comma 1, articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n.212, e successive modificazioni, recante la "*Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale*", affinché un'operazione possa essere considerata abusiva l'Amministrazione Finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

a) la realizzazione di un vantaggio fiscale "*indebito*", costituito da "*benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario*";

b) l'assenza di "*sostanza economica*" dell'operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in "*fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali*";

c) l'essenzialità del conseguimento di un "*vantaggio fiscale*".

L'assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell'abuso determina un giudizio di assenza di abusività.

Attraverso il successivo comma 3 dell'articolo 10-*bis* citato, il legislatore ha chiarito espressamente che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale).

Ciò posto, in base alla nuova definizione di abuso del diritto contenuta nell'articolo 10-*bis* citato configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti ossia in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento.

Con riferimento al caso di specie si osserva che la norma fiscale oggetto di valutazione - in merito all'esistenza di possibili profili di abuso nel senso sopra chiarito - è costituita dall'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Tale norma ha introdotto nel nostro ordinamento un incentivo fiscale denominato Aiuto alla crescita economica (cd. ACE) volto al rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese attraverso un riequilibrio dell'imposizione tributaria applicabile nel caso di finanziamento attraverso capitale "di rischio" piuttosto che "di debito". L'agevolazione, in particolare, consiste in una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio. Tale riduzione è commisurata al rendimento nozionale riferibile al nuovo capitale immesso nell'impresa (sotto forma di conferimenti in denaro o di destinazione di utili a riserva).

Nel caso di specie per effetto delle operazioni di costituzione e capitalizzazione di una società veicolo, acquisto e successiva riorganizzazione del gruppo l'istante, quale risultante delle operazioni di fusione, registrerà una variazione in aumento del capitale proprio con una conseguente deduzione dal reddito complessivo netto parametrata al tasso di rendimento nozionale.

Ciò chiarito, si ritiene che gli effetti fiscali dell'operazione descritta non realizzino un vantaggio fiscale "indebito"; infatti, la costituzione di una società veicolo finalizzata all'acquisizione di una società target e la successiva integrazione delle varie strutture in un ottica di miglioramento funzionale del gruppo non integrano lo sviamento della *ratio* delle disposizioni vigenti in materia di ACE (o di principio dell'ordinamento tributario).

Del resto, dalla documentazione integrativa presentata in data 06/09/2017, prot.171896, risulta che tra i soci della società acquisita, \_\_\_\_\_, e gli altri soggetti coinvolti nella successiva operazione di riorganizzazione aziendale inclusa la società controllante, \_\_\_\_\_, e le altre società del gruppo \_\_\_\_\_ non è stato registrato alcun flusso finanziario al di fuori di un finanziamento infruttifero erogato nel 2015 da parte dei soci a favore di \_\_\_\_\_ e peraltro rimborsato *ante* acquisizione. Tale circostanza esclude che sia rinvenibile nella fattispecie rappresentata alcuna circolarità delle somme corrisposte per l'acquisizione verso altri soggetti dei gruppi coinvolti, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

Oltre a ciò nel caso di specie - per effetto del conferimento in denaro ricevuto dalla società veicolo \_\_\_\_\_ - l'istante \_\_\_\_\_, quale risultante della successiva riorganizzazione del gruppo, ha registrato una variazione in aumento del capitale proprio con una conseguente deduzione dal reddito complessivo netto parametrata al tasso di rendimento nozionale.

Sotto il profilo della valutazione della natura indebita del vantaggio fiscale in parola, si osserva che il beneficio fiscale - in termini di deduzione ACE - derivante dall'operazione descritta, non risulta contrario alla *ratio* istitutiva della norma, né ai

principi generali dell'ordinamento tributario, poiché in conseguenza del conferimento descritto e dei successivi atti di fusione si è determinata un'effettiva capitalizzazione della società risultante dalle operazioni di fusione.

Sulla base di quanto rappresentato, si ritiene insussistente il primo dei requisiti che configurano la condotta abusiva consistente nell'indebito vantaggio fiscale conseguito, non ravvisandosi il contrasto con le finalità delle disposizioni normative riguardanti l'ACE (o con i principi dell'ordinamento tributario).

Di conseguenza, l'operazione non può essere sindacata sul piano dell'abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente.

Si ribadisce, infine, che resta impregiudicato, ai sensi dell'articolo 10-*bis*, della L. n.212 del 2000, ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se l'intero disegno descritto nell'interpello ed eventuali altri atti, fatti o negozi ad essa collegati e non rappresentati dall'istante si inseriscano in un più ampio disegno elusivo, pertanto, censurabile.

Il presente parere viene reso nei limiti della normativa vigente in materia di ACE, sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

---

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**Annibale Dodero**

**(firmato digitalmente)**